

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LI.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane. (<i>Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (2217-B)	593
PRESIDENTE	593, 594
QUARELLO	594
DOSI	594
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i>	594
Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici. (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (2216)	594
PRESIDENTE	594, 596
GRAZIOSI, <i>Relatore</i>	594, 595, 596
DOSI	594, 595
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i>	595, 596
NATOLI	596
GIOLITTI	596

Discussione del disegno di legge: Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane. (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2217-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese artigiane ».

Mi sostituisco al relatore, impossibilitato ad intervenire a questa riunione.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, questo disegno di legge è stato da noi approvato nella seduta del 13 luglio 1956; la IX Commissione permanente del Senato, approvandolo a sua volta nella seduta del 14 novembre 1956, ha introdotto alcune varianti nei singoli articoli, che però si riducono, in sostanza, alla soppressione di un inciso, contenuto in tutti e tre gli articoli, inciso che si riferiva alla azienda A.R.A.R., la quale veniva compresa fra gli enti specializzati che possono essere delegati per le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature.

Questa è la sostanza degli emendamenti introdotti dal Senato.

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

QUARELLO. Vorrei conoscere il motivo che ha indotto il Senato ad operare questa soppressione.

DOSI. Analoga domanda desidero rivolgere anch'io.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi insistono, non ci resta che rinviare la discussione ad altra seduta, quando sarà presente l'onorevole De' Cocci, che ha avuto l'incarico di svolgere la relazione su questo disegno di legge.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Anch'io sono del parere che si debba rinviare, per dare così modo al Sottosegretario Sullo di essere presente alla discussione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici ». In una precedente seduta l'inizio della discussione era stato rinviato per consentire di raggiungere un accordo in sede governativa.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, ha ora ottenuto, con riserve, il parere favorevole della XI Commissione (Lavoro). Prego, perciò, il relatore, onorevole Grazioli, di riferire.

GRAZIOSI, *Relatore*. Ero molto restio, questa mattina, a venire per riferire su questo provvedimento, perché permane tuttora un forte contrasto fra le due categorie — quella dei medici e quella dei chimici — interessate al tariffario sottoposto al nostro esame. Pensavo, e penso, che forse sarebbe meglio attendere che le due categorie trovino esse una via d'uscita.

Tutta la categoria dei medici è in forte agitazione, e delle sue proteste si è fatto portavoce l'*Ordine nazionale dei medici*; inoltre, da numerosissime parti, è stata richiamata la nostra attenzione sulla necessità di esaminare con la massima cautela tutta la questione, con particolare riguardo alle cifre, le quali sono state stabilite con una maggiorazione fissa dal 1939 ad oggi.

È, indubbiamente, una questione molto delicata. Il Senato non ha dato peso al fatto che, con questa legge, si dà ai dottori in chimica

la possibilità di eseguire analisi biologiche; il Senato ha superato l'ostacolo cambiando il titolo del paragrafo 167 da « ricerche chimiche e cliniche » in « ricerche varie », ma la questione sostanziale resta.

Io sono pronto a riferire, se così vuole la Commissione, ma ho voluto richiamare la vostra attenzione sulla delicatezza e l'importanza della questione. D'altra parte, mi risulta che il Sottosegretario Buizza ha l'incarico di chiedere un rinvio dell'esame del provvedimento.

DOSI. Vorrei chiedere al relatore che ci chiarisca i motivi della sua perplessità.

GRAZIOSI, *Relatore*. Il motivo è semplice, e l'ho già accennato. Il paragrafo 167 del tariffario reca, come titolo « ricerche varie »; esso, infatti, è stato cambiato, perché quello originario « ricerche chimiche-cliniche » dava nell'occhio. La stessa Commissione lavoro della Camera, che ha preso in esame il provvedimento, con lettera del suo Presidente, ci ha così comunicato, in data 22 novembre 1956:

« Comunico che, nella seduta odierna, l'XI Commissione permanente (Lavoro), esaminato, per il parere a codesta onorevole Commissione, il disegno di legge: « Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*), ha deliberato di esprimere parere favorevole, subordinandolo alla soppressione delle voci riguardanti il vomito, l'esame completo urine e l'esame delle feci (chimico) perché, essendo esami di carattere prevalentemente medico, possono essere eseguiti esclusivamente da persone fornite di laurea in medicina e chirurgia. La Commissione, inoltre, ha espresso l'avviso che il tariffario, di cui al disegno di legge, non deve significare che le analisi cui esso si riferisce siano di esclusiva competenza dei chimici e non anche dei medici ».

Questa comunicazione è fin troppo chiara e non lascia adito a dubbi di sorta. Del resto, essa è più che giusta: le analisi possono essere fatte sia dai chimici che dai medici, ma talune di esse, quelle biologiche, possono essere fatte esclusivamente dai medici. La Commissione del lavoro ha indicato le analisi del vomito, delle feci e delle urine, ma c'è da aggiungere un'altra considerazione: l'esame del sangue può, sì, essere fatto dai chimici, ma è evidente che il prelevamento deve essere fatto dal medico. Ora, se non fosse chiaro che anche i medici possono fare le analisi, accadrebbe che il medico, dopo aver prelevato il

sangue, dovrebbe recarsi dal chimico per farne eseguire l'esame!

Un altro esame è della massima delicatezza: quello del latte di donna. Questo non può essere fatto soltanto con l'analisi chimica, ma richiede delle osservazioni cliniche.

Ora, questo esame tecnico esula, forse, dalla nostra competenza, ragion per cui io amerei che le due categorie venissero ad un accordo diretto prima di procedere all'approvazione del disegno di legge.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. La vertenza tra la categoria dei chimici e quella dei medici è insorta dopo l'approvazione, da parte della IX Commissione del Senato, del tariffario oggi in discussione.

Comunque, il Ministero dell'industria, appena venuto a conoscenza dell'opposizione che era sorta in seno alla categoria dei medici, si è preoccupato di chiedere, in proposito, il parere del Ministero della pubblica istruzione, che così si è espresso: « Tenuto conto degli insegnamenti fondamentali e complementari stabiliti per il conseguimento delle laurea in chimica e in medicina e chirurgia, ritiene che le analisi di cui al n. 167 del disegno di legge n. 2216, che approva il tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici, rientrino nelle competenze dei chimici. È da osservare, infatti, che il chimico laureato ed abilitato alla professione può eseguire analisi chimiche di qualsiasi genere ed a qualsiasi scopo siano destinate. e ciò perché il chimico acquisisce specifica competenza in materia seguendo un corso di laurea, regolato da un ordinamento di studi teorici e sperimentali, che vertono su tutti i settori dell'analisi chimica qualitativa e quantitativa.

Non alla medesima conclusione si potrebbe giungere prendendo in considerazione, a rigore, l'ordinamento degli studi seguiti per il corso di laurea in medicina e chirurgia, nel quale figurano due soli esami di chimica, quasi esclusivamente teorici, la chimica generale e la chimica biologica, attraverso i quali non vengono appresi elementi analitici, né qualitativi né quantitativi, dovendosi, inoltre, rilevare che gli esami stessi hanno una precipua finalità propeudeutica rispetto alle discipline professionali del medico.

Ciò riconosciuto, è ovvio però che il chimico non può esprimere alcun giudizio in campo diagnostico e terapeutico, in quanto questo dovrà essere successivamente ricavato dal medico, esaminando ed interpretando i medesimi dati analitici forniti dal chimico ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, interpellato dal Ministero dell'industria, ha detto, sempre in proposito: « È indispensabile per i medici, come per molti altri professionisti, nell'espletamento dei loro compiti, di mettere in atto procedimenti chimici, fisici, elettrotecnici, ecc., ma poiché tali procedimenti sono diretti al fine delle diagnosi e della cura nell'uomo, dato che tale fine è esclusivo della professione medica, i procedimenti stessi, nel campo specifico, non possono che costituire competenza esclusiva del medico.

Si considera ovvio che, come ai fisici o agli elettrotecnici, non è riconosciuta una competenza concorrente con i medici nella esecuzione di esami ed altre applicazioni all'uomo di raggi X, radium, elettrocardiografi ed altri apparecchi elettrici in genere, nemmeno considerando tale esecuzione quale atto preparatorio dell'intervento medico, lo stesso, per analogia, debba dirsi per i chimici.

Si fa infine presente, allo stato degli atti, la necessità di accantonare per il momento la questione e di risolvere pregiudizialmente la ripartizione delle competenze professionali mediante il disegno di legge disciplinante l'esercizio della professione del chimico, attualmente all'esame del Ministero di grazia è giustizia, in quanto l'eventuale approvazione del tariffario pregiudicherebbe ogni libertà di giudizio al riguardo in sede competente ».

La Presidenza del Consiglio, infine, ha espresso l'avviso che, in vista del regolamento sull'ordinamento professionale, sarebbe opportuno chiedere un rinvio dell'esame del disegno di legge.

DOSI. Vorrei rivolgere una domanda al relatore e al Sottosegretario. La facoltà concessa ai chimici di compiere queste analisi non esclude che le analisi stesse possano essere compiute anche dai medici. Ora, io vorrei sapere se si tratta di una delimitazione tassativa di compiti o non, piuttosto, di un allargamento alla categoria dei chimici di taluni compiti tradizionalmente svolti dai medici.

GRAZIOSI, *Relatore*. A me pare che debba trattarsi di un allargamento di compiti.

Debbo far presente che in talune nazioni, come in America, dove i mezzi a disposizione sono di gran lunga superiori ai nostri, questi esami vengono fatti dai chimici nel laboratorio del medico. Anche l'ospedale di Roma ha dei laboratori diretti da un medico, dove gli esami vengono fatti da un chimico, ma in linea generale un simile ordinamento da noi non esiste: è evidente, quindi, che non possiamo

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1956

fare una legge sulla base di un ordinamento che non c'è.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Insisto sulla richiesta di rinvio, ricordando alla Commissione che è imminente la presentazione di un disegno di legge che si occupa della ripartizione delle competenze professionali dei chimici, che non sarebbe il caso di pregiudicare con l'approvazione di questo provvedimento.

NATOLI. Premetto che non parlo a nome dei medici.

La situazione di fatto è molto complessa, perché nei laboratori di ricerche cliniche, a seconda del loro grado di attrezzatura, esistono i casi più diversi. Intanto, è frequentissimo il caso del chimico che esegue, nei laboratori, indagini chimico-cliniche. A mio modo di vedere, è opportuno che questo complesso di indagini rimanga sotto il controllo del medico; sarebbe un errore consentire questa attività soltanto al chimico.

La questione esiste, ed è seria; essa deve essere regolata, tenendo anche conto che, molto spesso, nei laboratori di ricerche chimico-cliniche, il chimico si trova in una situazione di inferiorità. A mio parere, il problema primo, da risolvere, consiste nel modo in cui l'attività del chimico nel laboratorio di ricerche chimico-cliniche possa esplicarsi nel pieno rispetto della dignità professionale. Molto spesso accade che il rapporto fra la direzione clinica e il personale di ricerca tecnica non è più un rapporto sano.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che è pervenuta a questa Presidenza una lettera della Società chimica italiana in cui non si sostiene l'esclusiva competenza dei chimici in materia ma si contesta l'esclusiva competenza dei medici in determinate analisi; e, a sostegno della tesi dei chimici, si ricorda che in Germania le analisi chimico-biologiche possono essere eseguite da chimici o da medici; in Svezia, da chimici e da medici; in Svizzera, soltanto da chimici e possono esservi autorizzati medici e farmacisti; in Inghilterra chiunque può eseguire analisi.

In sostanza, come vedete, si tratta di un'alternativa.

Inoltre, anche per il prestigio della nostra Commissione, non vorrei che si votasse un rinvio *sic et simpliciter*, senza un impegno,

dando così modo alle categorie interessate di pensare che non abbiano discusso il provvedimento con sufficiente diligenza. Il rinvio deve essere votato, sì, ma con l'intesa che attendiamo su questo punto precisazioni dal Governo.

GRAZIOSI, *Relatore*. Potremmo votare un ordine del giorno. Io proporrei di votare un ordine del giorno in cui si dica che si rinvia la discussione in attesa che intervenga un accordo fra le due categorie dei medici e dei chimici.

GIOLITTI. Di fronte ai motivi di opportunità che in questa sede sono stati fatti presenti, non mi oppongo al rinvio, però la motivazione proposta non mi sembra sufficiente, perché son passati sette mesi da quando il Senato ha approvato il provvedimento, e molti incontri sono avvenuti e trattative intercorse fra le due categorie.

Io proporrei di fissare anche un termine, che sia breve, per avere dei chiarimenti autorevoli e precisi per quanto riguarda la voce di cui al paragrafo 167, e per fare l'esame della legge sull'ordinamento della professione del chimico.

PRESIDENTE. Restiamo di questa intesa: noi rinviemo l'esame di questo disegno di legge, d'accordo col Governo, e lo inseriremo nuovamente all'ordine del giorno entro il mese di gennaio. Se, nel frattempo, le categorie non avranno raggiunto un accordo, la Commissione deciderà ugualmente.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Mi corre l'obbligo di informare che le leggi sull'ordinamento delle professioni sono allo studio da anni; tuttavia, mi pare che un rinvio subordinato a un termine preciso potrebbe, effettivamente, indurre le due categorie a trovare un accordo. Quindi, sono d'accordo sui termini del rinvio.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI